

REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Servizio di gestione dei rifiuti

Art. 3 Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 4 Soggetto attivo

Art. 5 Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo

Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 7 Esclusioni dall'ambito applicativo del tributo

Art. 8 Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo

Art. 9 Determinazione delle tariffe

Art. 10 Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo

Art. 11 Obbligazione tributaria

Art. 12 Criteri per la classificazione delle utenze domestiche

Art. 13 Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 14 Scuole statali

Art. 15 Tributo giornaliero

Art. 16 Tributo provinciale

Art. 17 Riduzioni per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche

Art. 18 Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 19 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 20 Altre riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 21 Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo

Art. 22 Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard

Art. 23 Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Art. 24 Obbligo dichiarativo

Art. 25 Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 26 Riscossione

Art. 27 Sanzioni

Art. 28 Nomina del Funzionario Responsabile del tributo

Art. 29 Attività di controllo e accertamento

Art. 30 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 Legge n. 147/2013 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 commi 667 e 668 Legge n. 147/2013.
3. Le condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione della TARI vengono disciplinate in base al cd "metodo normalizzato" disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999.

Art.2 Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, così come elencati nella deliberazione del Consiglio Comunale 13/10/1998 n. 82.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Pontinia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per tutti tali casi, il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

Art. 5 Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. A tal riguardo si considera "chiudibile" l'immobile avente una copertura e circoscritto da elementi fisici in almeno tre lati;
 - b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti. Le aree scoperte si distinguono a seconda del tipo di utenza a cui accedono:
 - b-1) le aree scoperte delle utenze domestiche, compresi i posti auto non chiudibili, sono esclusi dall'ambito applicativo del tributo;
 - b-2) le aree scoperte sono tassabili, solo se costituenti utenze non domestiche o spazi accessori rispetto ai locali delle utenze non domestiche, quando siano qualificabili come "operative". Tali sono tutte le aree in cui viene esercitata direttamente attività imprenditoriale, come, ad esempio, quelle dei distributori carburanti, campeggi, stabilimenti balneari, discoteche all'aperto, zone per le operazioni di carico/scarico, spazi pubblici o privati occupati da esercizi commerciali o utilizzati per mostre o per lo svolgimento di altre iniziative autorizzate.

3. La presenza di arredo o macchinari o la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, elettrico, gas) costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.

2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:

- a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
- b) locali tenuti a disposizione.

3. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per le superfici sia di uso comune sia di uso esclusivo, fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
- Nel caso di centri commerciali integrati il responsabile del versamento del tributo presenta al Comune ogni dichiarazione di variazione, entro il termine di cui al presente regolamento, in cui siano riportati i dati identificativi dell'occupante e del proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art. 7 Esclusioni dall'ambito applicativo del tributo

1. Sono ipotesi di esclusione quelle in cui la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo del tributo e, in quanto tale, non necessita di essere preventivamente

dichiarata, se non in virtù del rapporto collaborativo intercorrente tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 10 della Legge 212/2000.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
- b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
- c) i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del D.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Tali sono anche le superfici delle utenze industriali, tipiche dell'opificio, in cui si svolge l'attività produttiva in senso stretto, intendendosi come tale quella che genera prevalentemente i c.d. rifiuti industriali;
- d) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria o di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- e) i locali tecnici al cui interno è preclusa la presenza umana;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito per la clientela, per i dipendenti o per la collettività in genere, di mera separazione dei flussi viabilistici, nonché lasciate al libero transito dei veicoli o adibite a verde;
- g) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole in cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- h) superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto;
- i) superfici adibite direttamente ed esclusivamente all'esercizio di attività sportiva;

- j) superfici di accesso alle aree di rifornimento carburante, nonché quelle in cui è preclusa l'attività tipica dei distributori di erogazione a favore dei veicoli o liberamente utilizzabili per lo stazionamento dei mezzi;
3. Le aree escluse devono essere indicate analiticamente nella dichiarazione di iscrizione/variazione.

Art. 8 Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. Per gli immobili già dichiarati ai fini TARSU e TARES, il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati, ferma restando la potestà accertativa laddove dovessero sussistere i presupposti.
3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare la superficie calpestabile, indicando gli estremi catastali dell'unità immobiliare.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
 - superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale (A, B, C, D e E);
 - Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
 - I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.
5. La superficie delle aree scoperte è misurata in ragione del carattere dell'operatività.
6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

Art. 9 Determinazione delle tariffe

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

Art. 10 Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
 - b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata in base ai coefficienti di produttività, rispettivamente

Kb e Kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali.

4. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo. I calcoli sono effettuati moltiplicando le superfici assoggettate al tributo, di ciascuna categoria, per il coefficiente Kb o Kd assegnato, determinando la percentuale di concorrenza, sul totale, di ciascuna delle due fasce.

5. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 158/99, e applicata alle relative superfici.

Art. 11 Obbligazione tributaria

- 1.** Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.
- 2.** L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.
- 3.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui si verifica la variazione stessa.

Art. 12 Criteri per la classificazione delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti si presume un numero di occupanti pari a n. 3 unità.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari residenti (seconde case) e per gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il soggetto passivo del tributo è il possessore, si assume come numero degli occupanti quello risultante dall'anagrafe dei residenti, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare per l'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi.
4. Per le cantine, i magazzini e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
6. Le utenze domestiche sono classificate, in sei categorie da un componente a n. 6 componenti il nucleo familiare. Per i nuclei di numero superiore a 6 si applica ugualmente la sesta categoria di n. 6 persone.

Art. 13 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel D.P.R. n. 158/99 e precisamente:

- 1 Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto.
- 2 Cinema, teatri.
- 3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie

- 12 Banche ed istituti di credito, studi professionali
- 13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli.
- 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
- 16 Banche di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie, pub
- 24 Bar, caffè, pasticcerie
- 25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banche di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche e night-club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio

2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo da coprirsi a mezzo degli incassi a titolo di TARI.

Art. 15 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

- occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
- occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, detratta la commissione dello 0,30 per cento che resta al Comune.

Art. 17 Riduzioni per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche

1. È riconosciuta una riduzione del 20% della quota variabile del tributo a favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto.

2. La riduzione, da richiedersi a mezzo formale dichiarazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del presente regolamento, è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 18 Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche si applica una riduzione pari al 25% del tributo nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) abitazioni non utilizzabili per aspetti strutturali non riconducibili alla sola volontà del possessore/detentore di non utilizzarli (comunque prive di utenze e di persone stabilmente residenti) si applica una riduzione del 100% della parte variabile e la parte fissa viene determinata applicando la tariffa corrispondente a 3 persone.

2. Le suddette riduzioni si applicano se debitamente dichiarate e documentate.

3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ricorrente o meno, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del 25% del tributo.

2. La predetta riduzione si applica se:

- debitamente dichiarate e documentate ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento;
- le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

2. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. I locali destinati ad attività diverse da quella abitativa, prive di utenze e presso le quali non è esercitata alcuna attività di natura economica, la commisurazione del tributo avviene in base alle tariffe previste per la categoria 3.

Art. 20 Altre riduzioni per le utenze non domestiche

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora, a causa della promiscuità delle superfici operative, non sia possibile distinguere quelle che producono rifiuti speciali da quelle produttive di quelli assimilati agli urbani, il Comune, in alternativa all'esclusione applica una percentuale di riduzione sull'intera superficie, così individuata per tipologia di attività:

Categoria	Percentuale di riduzione
Distributori di carburante (cat. 4)	30%
Studi medici (cat. 12)	20%
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti (cat. 17)	10%
Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti (cat. 18)	15%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto (cat. 19)	30%
Attività industriali con capannoni di produzione (cat. 20)	50%
Attività artigianali di produzione beni specifici (cat. 21)	50%
Supermercati (Cat. 25)	20%

Plurilicenze alimentari e/o miste (cat. 26)	20%
Ipermercati di generi misti (cat. 28)	20%

Per le attività non ricomprese nella tabella precedente ma che comunque dimostrino la produzione di rifiuti speciali non assimilati avviati allo smaltimento autonomo, il Comune potrà riconoscere una riduzione applicata sull'intera superficie pari al 10%.

Dopo la prima dichiarazione, il contribuente è tenuto a presentare annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali attraverso documentazione idonea a far rilevare tipologia e quantità di rifiuti autonomamente smaltiti (MUD, formulari, certificazioni dello smaltitore, ecc). La mancata consegna dei documenti richiesti comporta la non applicazione della riduzione per l'anno di riferimento.

2. Per le medesime categorie di cui al comma 1 è esteso il divieto di assimilazione per i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive; ciò comporta l'esclusione di tali aree ovvero, sempre nel caso di promiscuità, l'applicazione della riduzione di cui al comma precedente.

Art. 21 Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo

1. Per le utenze non domestiche, la quota variabile può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. La riduzione verrà calcolata come rapporto tra la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalla singola utenza (mq tassabili x Kd scelto nella determinazione delle tariffe) e la quantità di rifiuti avviati al riciclo per l'anno di riferimento, opportunamente certificati.

3. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente articolo, sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al riciclo, gli imballaggi terziari.

4. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, presentando all'ufficio la documentazione attestante il riciclo prevista dalla legge

(mud, formulari, registri di carico/scarico).

Art. 22 Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard

1. Tutte le utenze, anche se non servite direttamente, devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in luogo idoneo, definito dal Comune.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei RU ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso, per qualsiasi motivo, che abbia determinato delle situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno, o pericolo di danno, alle persone e/o all'ambiente, il Funzionario Responsabile provvede, verso il soggetto gestore del servizio, alla segnalazione dell'accaduto e alla ingiunzione di ripristino immediato delle normali condizioni operative.

Art. 23 Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. Per gli immobili ubicati all'interno del perimetro della zona SEP, così come individuato con provvedimento comunale, in considerazione del disagio che subiscono dalla vicinanza dello stabilimento, viene riconosciuta un'esenzione totale per le utenze domestiche ed una riduzione parziale del 50% per quelle non domestiche. La presente agevolazione non viene applicata al venir meno delle condizioni di disagio che l'hanno determinata e/o nel caso in cui la Ditta SEP non risulti operativa.
2. L'avente diritto alle agevolazioni è tenuto a presentare formale richiesta entro il termine di dichiarazione di cui al presente regolamento.
3. Le riduzioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili tra loro.

Art. 24 Obbligo dichiarativo

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine del censimento dell'utenza, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR n. 138/98, ed il proprietario/i, con dati e la planimetria catastale allegati, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico.

Art. 25 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando gli appositi moduli. Il rispetto del suddetto termine consentirà all'ufficio comunale di inviare tempestivamente l'invito al versamento, agevolando il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.

3. La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al primo comma.

4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esenzione, nei casi di inutilizzabilità, per motivi oggettivi e documentati.

5. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve, tra l'altro, contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, codice famiglia, se conosciuto) del richiedente (intestatario della scheda famiglia o di altro soggetto negli altri casi);
- b) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi;
- c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, determinata ai sensi del DPR138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc.);
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

6. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da la planimetria catastale con

- superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.)
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta raccomandata o via PEC.

Art. 26 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di tre rate, con le seguenti scadenze: 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre.
3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), o tramite servizi elettronici interbancari e postali.
4. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 per ogni anno e per la totalità dell'importo calcolato su base annuale.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso

di inadempimento, si applicherà la sanzione prevista, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 27 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Art. 28 – Nomina del Funzionario Responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile della Tassa Rifiuti a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Art. 29 – Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse

dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la vigente normativa in materia di tributi locali.